

BGer 7B_425/2024 vom 7. November 2025

Bundesgericht, 2025-11-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_7B_425_2024

FR: TF 7B_425/2024 du 7 novembre 2025

IT: TF 7B_425/2024 del 7 novembre 2025

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1).

E. 1.1

Rivolto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale, tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l' art. 46 cpv. 1 lett. a LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF), è sotto i citati aspetti ammissibile.

E. 1.2

Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore è abilitato ad adire il Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. In virtù dell' art. 42 cpv. 1 LTF , spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti. La giurisprudenza al riguardo è restrittiva. Il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; sentenza 7B_1456/2024 del 10 febbraio 2025 consid. 1.1).

E. 1.3

In concreto, il ricorrente non si esprime sulla sua legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. In particolare, egli non sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 42 cpv. 1 LTF quali sarebbero le sue pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia. Peraltro, nella misura in cui eventuali pretese di risarcimento fossero dirette contro i membri dell'ARP1 denunciati, esse sarebbero disciplinate dal diritto pubblico cantonale, segnatamente dalla legge ticinese sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (LResp/TI; RL/TI 166.100). Rientrando nel campo di applicazione della LResp/TI, simili pretese di risarcimento non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF (sentenze 7B_1245/2024 del 2 dicembre 2024 consid. 1.1.2; 7B_144/2024 del 15 aprile 2024 consid. 1.2.2).

E. 1.4.1

Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli consente tuttavia di rimettere indirettamente in

discussione il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; sentenza 7B_1456/2024, citata, consid. 1.2).

E. 1.4.2

Il ricorrente fa valere una violazione del suo diritto di partecipare all'assunzione delle prove ex art. 147 CPP (ricorso, pag. 8), ritenuta anche dalla Corte cantonale (sentenza impugnata, pag. 14). È legittimato a sollevare tale censura in quanto parte nella procedura (cfr. sentenza 6B_835/2014 dell'8 dicembre 2014 consid. 1.1 e 2).

E. 2.1

Il ricorrente rimprovera al Ministero pubblico di non aver proceduto all'interrogatorio dei membri dell'ARP1, limitandosi a chiedere al collegio una presa di posizione scritta. Ritiene segnatamente disatteso il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, in particolare di assistere all'interrogatorio degli stessi e di porre loro domande.

E. 2.2

Il diritto di essere sentito delle parti nel procedimento penale - la cui lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 187 consid. 2.2 e rinvii) - è garantito in generale dall' art. 107 CPP . La garanzia assicura all'interessato la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende il diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione, o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio che dovrà essere emanato (DTF 132 V 387 consid. 3.1; 129 V 73 consid. 4.1; 127 III 576 consid. 2c e rinvii). Secondo l'art. 147 cpv. 1 prima frase CPP, le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati (cfr. DTF 139 IV 25 consid. 4.2; sentenza 6B_280/2014 del 1° settembre 2014 consid. 1.2). L' art. 145 CPP prevede che l'autorità penale può invitare chi deve essere o è stato interrogato a consegnare un rapporto scritto in vece o a complemento dell'interrogatorio. Questa disposizione deve tuttavia essere applicata con riserbo. Essa si riferisce infatti innanzitutto a costellazioni di casi particolarmente complessi o di reati commessi secondo modalità identiche e con molteplici danneggiati, ai quali può essere utile, per risparmiare tempo, inviare un questionario o chiedere un complemento per iscritto. La possibilità di fare capo a un rapporto scritto può inoltre giustificarsi nel caso di informazioni tecniche, che si comunicano meglio per iscritto che oralmente. Occorre comunque dare prova di ritegno nel fare uso di questa facoltà, che rimane un'eccezione in particolare nei confronti dell'imputato e di altre persone per le quali anche l'impressione personale riveste una certa importanza. La consegna di rapporti scritti non deve comportare una restrizione dei diritti delle parti, segnatamente quando le stesse chiedono che gli interessati siano interrogati anche oralmente. Del resto, il procedimento penale rimane incentrato sull'interrogatorio orale e l'autorità penale è tenuta ad accertare la verità ed a chiarire eventuali contraddizioni conformemente a quanto stabilito dagli art. 139 cpv. 1 e 143 cpv. 5 CPP (sentenze 6B_688/2014 del 22 dicembre 2017 consid. 6.3.1; 6B_918/2016 del 28 marzo 2017 consid. 3.3; 6B_835/2014, citata, consid. 2.2 e rinvii).

E. 2.3.1

In concreto, a seguito della sentenza del 3 febbraio 2023, con la quale la Corte dei reclami penali ha annullato il decreto di non luogo a procedere emanato il 2 agosto 2022 dal Procuratore pubblico in quanto l'inchiesta era stata carente e meritava ulteriori chiarimenti,

quest'ultimo ha chiesto, con scritto del 22 marzo 2023 rivolto al Presidente dell'ARP1, di indicare, in un rapporto, le ragioni per le quali era stato levato l'effetto sospensivo alla decisione del 6 luglio 2022, senza però che esistessero fondati motivi per sostituire l'interrogatorio dei membri dell'ARP1 con un loro rapporto scritto. Nulla dispensava il Procuratore pubblico dal procedere nei suoi incumbenti, interrogando personalmente gli stessi e garantendo alle parti, segnatamente al ricorrente, il diritto di partecipare e di porre eventuali domande agli interrogati conformemente all' art. 147 cpv. 1 CPP . Nelle circostanze di specie, non si può in tutti i casi dire che il ricorrente (il quale non era assistito), non chiedendo formalmente di interrogare i membri dell'ARP1 nel contesto della chiusura dell'istruzione, quale istanza probatoria giusta l' art. 318 cpv. 1 CPP , abbia espressamente rinunciato al suo diritto al contraddittorio ai sensi dell' art. 147 cpv. 1 CPP e che, lamentandosi della violazione di un tale diritto nel suo ricorso cantonale contro il decreto di abbandono, egli abbia agito contrariamente al principio della buona fede (cfr., su questa nozione, DTF 143 IV 397 consid. 3.4.2); d'altronde, una tale obiezione non è stata minimamente evocata né dal Procuratore pubblico nelle sue osservazioni sul ricorso, né dalla Corte cantonale nella sentenza impugnata. Va ricordato che spetta alle autorità di perseguimento penale attuare l'interrogatorio (cfr. consid. 2.2 supra). Di conseguenza, il diritto al contraddittorio ex art. 147 cpv. 1 CPP non è stato rispettato, come lo ha chiaramente ritenuto la Corte dei reclami penali considerando non condivisibile, poiché contraria allo spirito della norma, la scelta del Procuratore pubblico di applicare l' art. 145 CPP invece di interrogare i membri dell'ARP1 (sentenza impugnata, consid. 4.3).

E. 2.3.2

Né entra qui in considerazione la possibilità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando ad assumere quelle irrilevanti che non potrebbero mutare l'esito della sentenza. In particolare, contrariamente a quanto rilevato dalla Corte dei reclami penali (sentenza impugnata, consid. 4.3), i motivi di opportunità e di economia processuale - per i quali è stato ritenuto di non dover rinviare gli atti al Ministero pubblico affinché proceda ad interrogare i membri dell'ARP1 - non sono determinanti, almeno per due motivi: prima di tutto, come messo in risalto dal ricorrente e come sembra risultare dall'incarto cantonale (doc. 1b), il delegato comunale che ha partecipato alla delibera originale (nell'ambito della decisione del 6 luglio 2022) pare non abbia firmato il rapporto scritto del 27 aprile 2023; in secondo luogo, dalla lettura del medesimo rapporto risulta che i membri dell'ARP1 hanno unicamente richiamato la giurisprudenza per quanto attiene alla privazione dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso, ma non che ne erano a conoscenza al momento di emanare la decisione del 6 luglio 2022, allorché tale circostanza è stata ritenuta "determinante" dalla Corte dei reclami penali - nella sentenza del 3 febbraio 2023 che ha annullato il decreto di non luogo a procedere - per stabilire l'elemento soggettivo (cfr. consid. A.d supra). Sulla base di questi elementi, non si può concludere, come lo ha fatto l'autorità precedente, che in sede di eventuale interrogatorio, i membri dell'ARP1 non farebbero altro che confermare quanto già sostenuto nella loro presa di posizione scritta, senza aggiungere nulla di nuovo che potrebbe mutare l'esito del procedimento. In tutti i casi, non si tratta di rinunciare alla deposizione dei membri dell'ARP1, in quanto mezzo di prova superfluo, bensì di assumere la loro deposizione rispettando le regole di procedura e i diritti delle parti. Non vi è pertanto nessuna ragione di scostarsi dalla giurisprudenza chiara in materia (cfr., per un caso simile, sentenza 6B_835/2014, citata, consid. 2).

E. 2.3.3

Nelle esposte circostanze, risulta quindi che la garanzia del diritto al contraddittorio del ricorrente è stata disattesa dalle istanze cantonali, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata per questo motivo e la causa deve essere rinviata alla Corte dei reclami penali, affinché annulli il decreto di abbandono e disponga che il Ministero pubblico proceda all'interrogatorio dei membri dell'ARP1 che ha emanato la decisione del 6 luglio 2022.

E. 3.1

Ne segue che il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata verrà annullata e la causa verrà rinviata alla Corte dei reclami penali per una nuova decisione nel senso dei considerandi. Nella misura in cui l'accoglimento del ricorso concerne la violazione del diritto al contraddittorio e dunque un aspetto formale, che non pregiudica l'esito della causa, è possibile rinviare l'incarto all'autorità precedente senza previamente ordinare uno scambio di scritti con l'ARP1 (cfr. DTF 133 IV 293 consid. 3.4.2).

E. 3.2

Non si prelevano spese giudiziarie a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 66 cpv. 4 LTF), che è tuttavia tenuto a versare al ricorrente un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.